

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05419/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 5419 del 2024, proposto da:

Caterina Piantieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, Commissione d'Esame del Concorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia,

Geografia” per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (doc. 2);

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui la quota di riserva eccede il limite del 50% previsto dall’art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 (doc. 2);

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non risultano i candidati idonei non vincitori; (doc. 2);

ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo,

volte a disporre l’inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre

l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;

con riserva di motivi aggiunti, anche ai sensi dell'art.1, l. 205/2000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso in esame, pur avendo ad oggetto l'atto di approvazione di graduatoria concorsuale, non risulta essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ex art. 41 c.p.a.;

Osservato che, da ultimo nella presente camera di consiglio, parte ricorrente ha rappresentato di non avere ricevuto riscontro all'istanza, rivolta all'Amministrazione, volta ad ottenere i riferimenti utili per la notifica del ricorso ai controinteressati e che, già alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, il Presidente della Sezione, tenuto conto dell'istanza formulata all'Amministrazione e dell'ordine, alla stessa Amministrazione rivolto a tal fine e contenuto nel decreto monocratico n. 2203 del 5.11.2024, ha dato mandato all'Avvocato dello Stato, presente in camera di consiglio, di sollecitare l'Amministrazione all'ottemperanza dell'ordine (cfr. verbale di camera di consiglio) rinviando alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, senza peraltro alcun esito;

Ritenuto che il reiterato comportamento non collaborativo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell'art. 2 comma 2 del c.p.a. "Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo", poiché ha di fatto già determinato due rinvii di camera di consiglio, con conseguente effetto dilatorio del processo e aumento dei relativi costi amministrativi;

Osservato che l'Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell'inottemperanza;

Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.)

Osservato che tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata, formulando tempestiva istanza nei confronti dell'Amministrazione resistente e che l'Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale, nonostante i solleciti del Collegio ed i rispettivi rinvii di camera di consiglio;

Ritenuto che, pertanto, la situazione concreta sia eccezionale, anche in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone l'ammissibilità del ricorso e quindi la sua notificazione anche ai controinteressati, e che pertanto possa accogliersi l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702);

Ritenuto pertanto che:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei

controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>),

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell'amministrazione che è rimasta silente, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Rilevato, altresì, che occorre che l'Amministrazione, costituita in giudizio con

memoria di stile, depositi, nel termine perentorio di giorni venti, a decorrere dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti al riguardo, prendendo posizione sulle censure, dedotte in ricorso, chiarendo altresì (quanto alla richiesta di parte ricorrente, rivolta al Collegio, di “ordinare all’Amministrazione scolastica di pubblicare la lista dei candidati idonei, al fine di consentire alla ricorrente di verificare la sua esatta posizione nell’ambito di eventuali scorrimenti dei posti disponibili messi a concorso; qualora tale lista dei punteggi non fosse stata stilata, ordinare la formazione di una lista degli idonei per la classe A22 della Regione Campania”) se detta lista di idonei sia stata o meno formata, ed eventualmente, anche medio tempore, pubblicata, nonché, in caso negativo, le ragioni che ostino alla sua (formazione e) pubblicazione; Rilevata la necessità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio indicata in dispositivo, anche per l’esame della domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza di autorizzazione per pubblici proclami ed ordina gli incombenti istruttori, nei sensi e termini, di cui in motivazione;

rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio al 19 febbraio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.